



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Palmiano li 12-10-2020

Il Segretario Comunale
DR. ERCOLI PASQUALE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 60 del 19-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER RICOVERO TEMPORANEO E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 14:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Amici Giuseppe	SINDACO	P
GEOM. ORTOLANI EMIDIO	VICE SINDACO	P
DR. CIPPITELLI ANGELO	ASSESSORE	P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Amici Giuseppe in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario DOTT.SSA CARDINALI MARISA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	N	Comunicazione alla Prefettura	N

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 il quale, all'articolo 84, 1° comma, prevede che "I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti";

VISTA la legge 14 agosto 1991 n. 281, la quale all'art. 4, 1° comma, stabilisce che: "I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione";

VISTA la Legge Regionale 20-01-1997 n. 10, "Norme *in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*" ed, in particolare, l'articolo 2, che assegna ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane di provvedere al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi, al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti, al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;

CONSIDERATO che questo Comune, non disponendo di idonea da adibire a canile, e trovandosi nella necessità di provvedere al mantenimento dei cani abbandonati di cui non è stato possibile individuare il proprietario, si trova nella condizione di stipulare una convenzione con un soggetto che ne abbia i requisiti di legge;

VISTO lo schema di convenzione per il ricovero dei cani randagi fra il Comune di Palmiano e l'Associazione Provinciale Protezione Animali (APPA, cod fiscale 92007340448°), con Sede a **Contrada Valle San Martino 27 - 63083 Appignano del Tronto (AP)**, composto di n. 5 articoli;

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto alla predetta Associazione, sottoscrivendo con la stessa una convenzione della durata di mesi 15 (quindici), nel pieno rispetto della normativa sulla protezione degli animali;

VISTI:

- la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

-la Legge Regionale 20-01-1997 n. 10, "Norme *in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*", e successive modifiche;

- il d.lgs. 117 del 30.07.2017 "Codice del terzo settore" ed, in particolare gli articoli 1 e 2, che riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale

per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del d.lgs. n° 267/2000, modificato dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, lo schema di convenzione da stipulare con l'Associazione Provinciale Protezione Animali (APPA, cod fiscale 92007340448°) con Sede a Contrada Valle San Martino 27 - 63083 Appignano del Tronto (AP), per la cattura di cani randagi e vaganti territorio comunale, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione della medesima e fino al 31/12/2021, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante di esso.

2. DI RICONOSCERE all'Associazione il compenso di € 2,50 giornalieri I.V.A. esente, di cui all'articolo n. 3 della presente convenzione, per ciascun cane ospitato.

3. DI DARE ATTO che qualora si verifichi il ricovero degli animali presso la struttura convenzionata, la relativa spesa sarà quantificata all'atto dell'affidamento;

4. DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto sopra previsto, compresa la sottoscrizione della convenzione.

5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'articolo 49, 1° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento alla pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del citato D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, alla Sezione "Amministrazione trasparente"

7. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 125 del d.lgs. n. 267 2000.

8. DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e
DELIBERA DI GIUNTA n. 60 del 19-09-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI PALMIANO

sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Ortolani Emidio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Cippitelli Angelo

ATTO DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI

TRA

L'Associazione Provinciale Protezione Animali (APPA, cod fiscale 92007340448) nella figura del Presidente dr.ssa Patrizia Rita Castelli, cod.Fiscale CSTPRZ68H55A462H

E

Sig./sig.ra ufficio il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di, Partita Iva

Premesso che

- Il randagismo canino e felino assume forme sempre più allarmanti e che la complessa normativa del settore trova scarsa e difficile applicazione da parte degli Organi Istituzionali senza la collaborazione degli Enti Protezionisti che hanno maturato una notevole esperienza nel settore e che da tempo hanno individuato nella prevenzione – diffusione della sterilizzazione chirurgica e pratica dei controlli – l'unico mezzo per arginare il fenomeno;
- Il ricorso agli Enti Protezionisti da parte delle Amministrazioni Comunali produce ottimi risultati in termini di contenimento dei costi e qualità del servizio;

Viste le leggi n.281 del 14 agosto 1991. L. R. n. 10 del 20 gennaio 1997 e relativo regolamento attuativo n. 2 del 13 novembre 2001, L. R. n. 26 del 3 aprile 2000, che obbligano i Comuni alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi catturati dal servizio Veterinario della ASUR Z. T. 13, ed assegnato agli Enti Protezionisti ruoli di rilevante importanza per la corretta applicazione della normativa in materia di animali d'affezione e prevenzione al randagismo;

Vista la D. G. R. N. 1314 del 15 settembre 2012 con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche ha determinato le tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane devono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private

Considerato che l'Associazione Provinciale Protezione Animali (APPA) è un'associazione di volontariato, nonché Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O. N. L. U. S.), secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, regolamento regionale n. 49/98, iscritta all'apposito albo regionale **Sezione Sanità per effetto del decreto della regione Marche n°23 del 23 luglio 1997** e per effetto del decreto della Regione Marche n. 46 del 27 luglio 1999;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione Provinciale Protezione Animali (APPA) provvede alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio Comunale di ACQUASANTA TERME (AP) presso il proprio canile-rifugio sito ad Appignano del Tronto, ctr S. Martino n 27, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie e di settore, in attesa di eventuale affidamento a cittadini che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento;

Art. 2

Le operazioni di cattura e trasporto dei cani sono a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, che provvede altresì alle operazioni di cura e profilassi necessarie, secondo quanto previsto dalla normativa sanitaria in materia, durante il periodo della prescritta osservazione sanitaria.

Art. 3

Il suddetto servizio di custodia e mantenimento prevede il rimborso spese di € 2,50 (duevirgolacinquanta) giornaliero per ogni animale ospitato, comprensivo di ogni spesa medico-veterinaria, ed è corrisposto dal Comune di in rate trimestrali mediante versamento sul c/c postale n° 11024635 o IBAN bancario intestato all'Associazione in ordine al numero effettivo degli animali e dei giorni di presenza riportati sull'apposito registro di carico e scarico previsto dalla legge e a disposizione presso il rifugio. A tal fine l'APPA si impegna a trasmetterne i dati al Comune dial termine di ciascun trimestre.

La tariffa rientra nei limiti stabiliti nella tabella 1 (allegato A) della D. G. R. n. 1314 del 15 settembre 2012.

Art. 4

L'amministrazione potrà, in ogni momento e senza preavviso, effettuare attraverso proprio personale sopralluoghi e disporre verifiche presso la struttura di cui all'Art. 1, da effettuarsi comunque in presenza di almeno un rappresentante dell'Associazione.

Art. 5

La presente convenzione ha validità fino al

Fatto, letto e sottoscritto

Per il Comune _____

Per l'APPA
Dr.ssa Patrizia Rita Castelli

Luogo _____ li _____

